



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 97

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL DIVIETO IMMEDIATO DI UTILIZZO PER QUALUNQUE SCOPO DELLE ACQUE DI LAGHETTO E DELLE RELATIVE ACQUE DI ALIMENTAZIONE UBICATO IN LOCALITA' SANT'ANNA AVAGNINA, STRADA DEI CIRI.**

## IL SINDACO

Vista la nota di ARPA Piemonte (rif. fascicolo H10\_2026\_00604/ARPA – B5.04; rif. pratica H10\_2026\_00604), acquisita al protocollo comunale in data 09/04/2026, avente ad oggetto “Segnalazione di possibile contaminazione di suolo e acque a S. Anna Avagnina c/o il Comune di Mondovì. Anteprema esiti controlli di parte pubblica”, con la quale si comunicano gli esiti dei campionamenti effettuati con carattere d'urgenza in data 07/04/2026 presso il sito di Località Sant'Anna Avagnina oggetto di segnalazione da parte del Comune di Mondovì con Prot. N.15120 data 31/03/2026;

Rilevato dalla suddetta nota di ARPA PIEMONTE quanto segue:

- che dai suddetti accertamenti analitici, eseguiti su campioni di acque superficiali prelevati da un laghetto, dalla relativa alimentazione e da un fontanile, sono emerse concentrazioni di Cromo totale e Cromo VI significativamente superiori ai limiti normativi vigenti, con conseguente non conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 18/2023 per le acque destinate al consumo umano, nonché con evidenza che il Cromo totale rilevato risulta integralmente costituito da Cromo esavalente;
- che il Cromo esavalente rappresenta una sostanza pericolosa per la salute umana e per l'ambiente e che l'utilizzo delle acque contaminate costituisce una possibile via di esposizione diretta e indiretta per la popolazione, nonché un potenziale veicolo di contaminazione della catena alimentare e delle matrici ambientali;
- che, pur in assenza allo stato di un quadro completo ed esaustivo dell'estensione della contaminazione, non è possibile escludere il coinvolgimento della falda superficiale e l'eventuale utilizzo delle acque per usi irrigui, agricoli, zootecnici o di altra natura;
- che si ritiene pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare in via cautelativa e urgente un provvedimento volto a prevenire ogni possibile rischio per la salute pubblica, disponendo il

divieto generalizzato di utilizzo delle acque superficiali e di falda superficiale nell'area interessata, nelle more degli ulteriori accertamenti in corso da parte degli enti competenti;

Verificato che il sito oggetto dei campionamenti risultati contaminati da cromo è costituito da un laghetto ubicato in Strada dei Ciri N. 28 ed identificato catastalmente nel foglio N.45 Particella N.301 e dalla alimentazione del medesimo laghetto;

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, in relazione alla necessità di tutelare la salute pubblica mediante l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente improntata al principio di massima precauzione;

- Visto il D.Lgs. 152/2006;
- Visto il D.Lgs. 18/2023;
- Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

#### ORDINA

il divieto immediato di utilizzo delle acque del laghetto ubicato in Località Sant'Anna Avagnina nel Comune di Mondovì Strada dei Ciri N. 28 ed identificato catastalmente nel foglio N.45 Particella N.301 e delle relative acque di alimentazione per qualsiasi scopo, ivi compresi gli usi potabili, irrigui, agricoli, zootecnici e ogni altro utilizzo diretto o indiretto, con conseguente obbligo per chiunque di astenersi da qualsiasi attività di prelievo o impiego delle suddette acque, fino all'emanazione di successivo provvedimento di revoca o modifica sulla base degli esiti degli accertamenti in corso;

di riservarsi l'emanazione di ulteriori provvedimenti a seguito dell'approfondimento delle indagini da parte degli Enti competenti;

#### COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima data;

#### MANDA

a notificare la presente a norma dell'art. 137 c.p.c. e segg. – *omissis* - in qualità di proprietari del sito di cui sopra, affinché provvedano ad informare della presente nei modi ritenuti più consoni anche mediante affissione della stessa presso il sito in argomento.

#### TRASMETTE

copia del presente atto per gli aspetti di competenza alla Prefettura di Cuneo, all'ASL CN1, ad ARPA Piemonte, alla Provincia di Cuneo, al Comando di Polizia Locale, al Comando Carabinieri e al Comando Carabinieri Forestali.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Mondovì.

Mondovì, li 10/04/2026

**IL SINDACO  
LUCA ROBALDO\***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.